



COMUNE DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA FIGURA
DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE**

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 26 marzo 2026

Sommario:

Art.1. Finalità

Art.2. Svolgimento del servizio

Art.3. Figure costituenti il servizio

Art.4. Definizione di Ispettore Ambientale Comunale e ambito di azione

Art.5. Requisiti e formazione

Art.6. Nomina dell'Ispettore Ambientale Comunale

Art.7. Compiti, doveri e misure comportamentali dell'Ispettore Ambientale Comunale

Art.8. Verbale di segnalazione, verbale di accertamento e rapporto di servizio

Art.9. Copertura assicurativa

Art.10. Durata, sospensione e revoca dell'incarico

Art.11. Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art.1. Finalità

Il Comune di Verbania, nell'ambito della propria potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs.n. 446 del 15 dicembre 1997 e nel rispetto della normativa nazionale in materia ambientale vigente per tempo, ai fini della prevenzione, vigilanza e controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e più in generale per la tutela del territorio comunale e dell'ambiente, istituisce la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale.

L'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Comunale risponde all'esigenza di assicurare una presenza qualificata sul territorio, con funzioni sia informative e dissuasive, sia di accertamento delle violazioni amministrative nei limiti stabiliti dalla legge.

Art.2. Svolgimento del servizio

Il servizio dell'Ispettore Ambientale Comunale viene gestito direttamente dal Comune di Verbania eventualmente avvalendosi:

- della società "in house providing" che gestisce il servizio integrato dei rifiuti;
- dell'Ente Territorialmente competente individuato dalla Regione Piemonte cui spettano funzioni di controllo e programmazione in materia di rifiuti.

L'organizzazione del servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

In sede di prima approvazione, la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale sarà coordinata e organizzata dall'Area Servizi Tributari del Comune di Verbania al quale compete la gestione delle attività di controllo in materia di gestione dei rifiuti.

A supporto dell'attività degli Ispettori Ambientali Comunali, il Comune garantisce la collaborazione della Polizia Locale.

Art.3. Figure costituenti il servizio

Fermo restando la competenza del Comando di Polizia Locale e dei suoi agenti, la qualifica di Ispettore Ambientale Comunale può essere attribuita a:

- a) dipendenti comunali (se diversi dagli agenti di Polizia Locale);
- b) dipendenti della società "in house providing" che gestisce il servizio integrato dei rifiuti;
- c) dipendenti dell'Ente Territorialmente competente individuato dalla Regione Piemonte a cui spettano funzioni di controllo e programmazione in materia di rifiuti;
- d) personale appartenente ad associazioni che operano in convenzione con il Comune in ambito ambientale;
- e) personale dipendente di istituti di vigilanza privata certificata ai sensi della vigente normativa;
- f) altri soggetti individuati dal Comune in possesso dei necessari requisiti.

Il personale di cui al comma 1 deve essere permanentemente in possesso dei requisiti così come descritti e previsti nei successivi articoli.

Fatta salva l'applicazione di disposizioni di maggior favore contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali ed integrativi, le funzioni di Ispettore Ambientale Comunale sono remunerate attraverso la retribuzione in godimento spettante all'interessato.

Art.4. Definizione di Ispettore Ambientale Comunale e ambito d'azione

L'attività svolta dall'Ispettore Ambientale Comunale è da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante del processo di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Verbania.

L'Ispettore Ambientale Comunale riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale ed è chiamato a svolgere le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) informazione ed educazione ai cittadini alle condotte da tenere circa le modalità ed il corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- b) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- c) vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa, per violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle Ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.

Con riferimento alle violazioni di cui al punto c), si specifica che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale Comunale riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le violazioni inerenti:

- a) abbandono sul suolo di rifiuti urbani, nel rispetto di quanto indicato nel vigente Regolamento di gestione dei rifiuti e da eventuali Ordinanze Sindacali vigenti;
- b) abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, nel rispetto di quanto indicato nel vigente Regolamento di gestione dei rifiuti e da eventuali Ordinanze Sindacali vigenti (salvo i casi espressamente consentiti da Ordinanze e regolamenti);
- c) miscelazione dei rifiuti e delle relative frazioni merceologiche, ovvero conferendo negli specifici contenitori rifiuti diversi da quelli previsti;
- d) conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;
- e) conferimento dei rifiuti fuori dalle fasce orarie e/o dai giorni di raccolta previsti dal calendario per il servizio di raccolta porta a porta;
- f) stato delle aree di sedime e degli stalli per i contenitori della raccolta stradale dei rifiuti;
- g) disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di attività commerciali e dei pubblici esercizi;
- h) mancata rimozione delle deiezioni canine da parte dei proprietari degli animali;
- i) mancata pulizia da parte dei titolari incaricati alla custodia e cura delle colonie feline, degli scarti di alimentazione lasciati per la nutrizione degli animali;
- l) conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani;
- m) disposizioni in materia di leggi ambientali.

Ai fini della vigilanza e del controllo, in funzione del potere sanzionatorio spettante agli Agenti di Polizia Locale, agli Ispettori Ambientali Comunali è consentito accertare l'identità degli autori delle violazioni, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate che dovrà essere trasmesso alla Polizia Locale nei modi e nei termini definiti nei successivi articoli.

Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

Art.5. Requisiti e formazione

I candidati alla nomina di Ispettore Ambientale Comunale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- adeguata conoscenza della lingua italiana;
- età non inferiore a 18 anni;
- titolo di studio: scuola secondaria di primo grado;

- assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato, di procedimenti penali e di procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del DPR 14/11/2002, n. 313;
- idoneità fisica all'impiego, accertata mediante i sistemi di sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lg.n. 81/2008;
- non essere stato destituito, dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- patente di guida non inferiore alla categoria B.
- avere una adeguata conoscenza del territorio comunale di Verbania;

I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di iscrizione al corso di formazione di cui al seguente comma 3 e mantenuti permanentemente per l'intera durata dell'incarico.

L'aspirante Ispettore Ambientale Comunale è tenuto a frequentare e superare con profitto uno specifico corso abilitante di formazione in materia ambientale tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa, della durata minima di 20 ore. Al termine del corso dovrà sostenere una prova di verifica finale consistente in un test a quiz, finalizzato ad accertare il livello di apprendimento delle materie trattate. L'attestato di partecipazione e idoneità sarà rilasciato esclusivamente a chi supererà con esito positivo il test finale.

Il corso dovrà particolarmente approfondire le seguenti tematiche:

- figura e compiti dell'Ispettore Ambientale;
- normativa in materia ambientale, regionale e statale;
- regolamenti e ordinanze comunali in materia ambientale;
- illeciti amministrativi, illeciti penali e reati in materia ambientale;
- procedimento sanzionatorio amministrativo.

Gli oneri legati all'iscrizione e alla frequenza del corso di cui al presente articolo sono a carico del datore di lavoro dell'aspirante Ispettore Ambientale Comunale.

E' obbligo per l'Ispettore Ambientale Comunale partecipare ai corsi di aggiornamento e formazione periodica organizzati dall'Amministrazione Comunale o da uno sei soggetti individuati al precedente art. 2.

Art.6. Nomina dell'Ispettore Ambientale Comunale

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Comunali con proprio decreto.

Tale decreto può essere rinnovato, sospeso e revocato secondo quanto previsto nel presente Regolamento.

All'Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite e che deve sempre tenere con sé nell'espletamento del servizio.

Art. 7. Compiti, doveri e misure comportamentali dell'Ispettore Ambientale Comunale

L'Ispettore Ambientale Comunale, nell'espletamento delle funzioni deve:

- svolgere le proprie attività secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento, nelle modalità, negli orari e nei luoghi di cui alle direttive impartite dall'Area Servizi Tributari del Comune di Verbania al quale compete la gestione delle attività di controllo in materia di gestione dei rifiuti o da uno degli altri soggetti indicati all'art. 2 qualora la gestione del servizio sia a loro affidata;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- indossare, se in dotazione, la divisa assegnata e il tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
- qualificarsi sempre con i cittadini durante lo svolgimento del servizio;
- non interferire nell'attività di altri organi e/o istituzioni;
- assicurare continuità degli impegni assunti e dei compiti assegnati;
- svolgere la propria attività con cortesia e disponibilità nei confronti dei cittadini; avere cura della propria persona e dell'abbigliamento, anche al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e il decoro del Comune che rappresentano;
- compilare in modo chiaro e completo le segnalazioni, così come gli eventuali atti e verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle normative vigenti;
- usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- svolgere la propria attività osservando le regole e le cautele in tema di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lg.n. 81/2008 ed indossare se previsti i relativi Dpi in dotazione;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs.n. 196/2003 "Cocide in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento sulla Privacy UE 2016/679 relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.

All'Ispettore Ambientale Comunale è fatto assoluto divieto di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità alle direttive impartite dall'Area Servizi Tributari del Comune di Verbania al quale compete la gestione delle attività di controllo in materia di gestione dei rifiuti o da uno degli altri soggetti indicati all'art. 2 qualora la gestione del servizio sia a loro affidata.

Sono estesi all'Ispettore Ambientale Comunale gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs.n. 165 del 30/03/2001", così come modificato dal DPR n. 81 del 13/06/2023 e dal Codice disciplinare CCNL 16/11/2022.

L'Ispettore Ambientale Comunale, in ogni caso, non può:

- rilasciare interviste, dichiarazioni o fornire informazioni agli organi di stampa inerenti al servizio svolto;
- indossare l'abbigliamento e/o i dispositivi di protezione individuale eventualmente assegnati per usi diversi da quello di servizio;
- utilizzare gli automezzi e le attrezzature eventualmente in dotazione per un uso personale e/o improprio, ovvero estraneo allo svolgimento dei servizi. Il mancato rispetto del presente divieto comporta la revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 10, fatte salve le eventuali responsabilità di natura penale e risarcitoria.

L'Ispettore Ambientale Comunale, durante lo svolgimento della propria attività e nell'ambito delle materie di specifica competenza, esercita i poteri di accertamento di cui all'art. 13 della Legge n. 689/81.

Art.8. Verbale di segnalazione, verbale di accertamento e rapporto di servizio

Il Verbale di accertamento (VdA) è obbligatoriamente redatto in tutti i casi in cui gli Ispettori Ambientali Comunali assistano a violazioni di norme di competenza di cui al regolamento comunale di gestione dei rifiuti o di Ordinanze Sindacali vigenti in materia.

Il VdA:

- deve essere compilato con attenzione e chiarezza e riportare gli estremi delle norme violate, la descrizione dei fatti, le generalità dei soggetti identificati e loro eventuali dichiarazioni;
- deve essere redatto secondo la modulistica predisposta dall'ufficio comunale cui è preposto il coordinamento del servizio di Igiene Urbana.

Il rapporto di servizio (RdS) è uno strumento finalizzato a relazione l'attività svolta quotidianamente.

Dev'essere compilato su apposita modulistica, in modo sintetico, esauriente, chiaro, privo di commenti personale e sottoscritto dallo stesso Ispettore Ambientale Comunale.

Qualora il competente servizio ravvisi un'impresisa o incompleta compilazione del rapporto di servizio e/o dei verbali, provvede alla sua restituzione per le rettifiche o le integrazioni necessarie.

E' compito dell'Ispettore Ambientale Comunale verificare, prima della redazione del VdA, l'esistenza di eventuali autorizzazioni, nulla osta, permessi, assenti o altri provvedimenti comunque denominati attinenti alla situazione oggetto del verbale stesso.

Il RdS dev'essere compilato quotidianamente mentre il VdA, entro il termine massimo di n. 2 (due) giorni consecutivi dal rilevamento dell'illecito. Sia il RdS che il VdA devono poi essere trasmessi entro la stessa data al servizio a cui l'Ispettore Ambientale Comunale dipende funzionalmente che provvederà ad inviarli al Comando di Polizia Locale per i successivi adempimenti volti all'applicazione delle eventuali sanzioni, nonché alla verifica del pagamento delle stesse, il tutto nel pieno rispetto dei modi e dei termini previsti dalla Legge 689/1981.

Art.9. Copertura assicurativa

Il datore di lavoro da cui, ai sensi dell'articolo 3, l'Ispettore Ambientale Comunale dipende, stipula idonee coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi nei confronti dell'Ispettore Ambientale Comunale.

Art.10. Durata, sospensione e revoca dell'incarico

La durata dell'incarico degli Ispettori Ambientali Comunali è indicata nel decreto di nomina del Sindaco.

Il rinnovo dell'incarico deve avvenire con successivo decreto del Sindaco.

Il decreto può essere sospeso o revocato per motivate circostanze che ne richiedono la sospensione o la revoca; sono da considerarsi motivi di revoca il mancato rispetto da parte dell'Ispettore Ambientale Comunale delle condizioni previste nel presente regolamento quali:

- perdita dei requisiti richiesti;
- violazione dei doveri connessi alla funzione;
- comportamento incompatibile con il ruolo ricoperto;
- mancato rispetto delle direttive impartite.

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale, Carabinieri e Nucleo Forestale dell'Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale ecc..) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati

all'Ispettore Ambientale Comunale di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico.

La revoca o la sospensione della nomina può essere proposta al Sindaco anche dal dirigente dell'ufficio comunale cui l'Ispettore Ambientale Comunale dipende funzionalmente per accertata inattività non dovuta da giustificati motivi.

In tutti i casi di sospensione, revoca o cessazione per qualsiasi altra causa dall'incarico, l'Ispettore Ambientale Comunale restituisce al Comune di Verbania il tesserino di riconoscimento, e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.

Art.11. Disposizioni finali ed entrata in vigore

I rinvii a disposizione normative contenute nel presente regolamento hanno carattere dinamico e si intendono effettuati anche alle norme sopravvenute che dovessero disciplinare i medesimi istituti.

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dello Statuto Comunale.